

**CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ARROCCAMENTO ALLA LOCALITA’ ROMNEI MEDIANTE RECUPERO AMBIENTALE DELLA EX CAVA POZZUOLI”, AD UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL CONCEDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI E DELL’ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

L'anno ..... il giorno..... nella sede ..... innanzi a me .....

**TRA**

**COMUNE DI CASNIGO**, con sede legale in Casnigo (Bg) in via Raimondo Ruggeri n. 38, c.a.p. 24020, C.F. 81001030162, P.I. 00793310160, in persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale arch. Manuela Berardino, nata a Bergamo il 29/12/1973, domiciliata per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri – in qualità di Concedente;

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, R.E.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta – in qualità di Concessionario, Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"(congiuntamente)

**PREMESSO CHE**

il progetto “messa in sicurezza della strada di arroccamento alla Località Romnei mediante **recupero** ambientale della ex Cava Pozzuoli” non è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 e nell’elenco annuale 2022 di cui all’articolo 21 del Codice;

in data 04/08/2021 prot. n. \_\_\_\_\_ l’operatore economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ha presentato proposta di project financing ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ripristino della strada di arroccamento alla località Romnei ed il recupero ambientale del ex cava Pozzuoli, con i seguenti allegati: 02\_Rel. Intervento, 03\_CSA, 04\_Esame Paesaggistico, 05\_Tav\_001, 05\_Tav\_002, 05\_Tav\_003, 05\_Tav\_004, 05\_Tav\_005, 05\_Tav\_006, 05\_Tav\_007i, 05\_Tav\_007ii, 05\_Tav\_007iii, 05\_Tav\_008, 06\_Rel. Geologica dissesto, 07\_Rel. Geologica interventi, 08\_CME, 09\_EP, 10\_PEF, 11\_Bozza convenzione;

A Seguito di quanto sopra presentato il Comune di Casnigo ha avviato istruttoria della documentazione allegata, analizzando tale progetto con i referenti dell’Ufficio Viabilità, Ufficio rifiuti ed Ufficio Cave della Provincia di Bergamo, a seguito dei quali sono state chieste modifiche inerenti la garanzia di accesso alla località Romnei, l’accesso dalla strada principale e a livello ambientale, che hanno portato alla presentazione della seguente documentazione integrativa in data 05/11/2021 con prot. n. 10478: 02\_R.I., Tav\_002, Tav\_007i, Tav\_007ii, Tav\_007iii,03\_CSA

in data \_\_\_\_\_ con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ è stato approvato **con prescrizioni** il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed i documenti prescritti dal suddetto comma 15 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarando lo stesso di pubblico interesse, per l'affidamento della Concessione per la messa in sicurezza della strada di arroccamento alla Località Romnei mediante recupero ambientale della ex Cava Pozzuoli;

in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana<sup>1</sup> (GURI) foglio inserzioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sui seguenti quotidiani \_\_\_\_\_. Si è altresì provveduto alla pubblicazione sulla piattaforma SINTEL \_\_\_\_\_ ferma restando la decorrenza ai fini dei termini di pubblicazione e di presentazione delle domande dalla data di pubblicazione sulla GURI;

in data \_\_\_\_\_, con provvedimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stata individuata l'impresa \_\_\_\_\_ quale aggiudicataria finale della Concessione, ai sensi dell'articolo 173 del Codice; in data \_\_\_\_\_ con provvedimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di "messa in sicurezza della strada di arroccamento alla Località Romnei mediante recupero ~~ripristino~~ ambientale della ex Cava Pozzuoli" in favore dell'impresa \_\_\_\_\_ costituito da \_\_\_\_\_, in qualità di Concessionario [(nel caso in cui sia stata costituita la Società di Progetto) in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto \_\_\_\_\_ con capitale sociale di euro \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ ed iscrizione al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario];

1) le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di "messa in sicurezza della strada di arroccamento alla Località Romnei mediante recupero ambientale della ex Cava Pozzuoli";

2) Costituiscono presupposti, condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico Finanziario che il concessionario assume come conseguibili al termine della durata della concessione:

- i. l'importo dell'investimento pari a \_\_\_\_\_ euro comprensivo dei costi di progettazione pari a \_\_\_\_\_ euro, e quelli di costruzione pari a \_\_\_\_\_ euro, gestione operativa dei servizi e manutenzione delle aree e delle opere oggetto di concessione pari ad €. \_\_\_\_\_;
- ii. l'importo delle tariffe di conferimento ed il volume complessivo degli incassi a copertura di tutte le spese ed utili ad assicurare la copertura dei rischi assunti dal concessionario così come stimati dallo stesso;
- iii. la durata della Concessione 10 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione al recupero ambientale dell'ex Cava, fermo restando che incombe sul concessionario ogni responsabilità circa il rilascio dell'autorizzazione;

---

<sup>1</sup> Per le **concessioni** di importo inferiore ad € 500.000,00 sorge un dubbio in merito ai canali attraverso cui ottemperare agli obblighi di pubblicità. L'art. 3 c. 1 lett. a) del D.M. associa infatti le concessioni agli appalti di lavori, ma solamente per importi compresi tra € 500.000,00 e la soglia comunitaria. In tali casi si ritiene opportuno continuare a far valere la regola generale di cui all'art. 73 c. 5 del Codice secondo la quale "*Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla*

---

*pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC (GURI)”. Ne consegue pertanto che i bandi e gli esiti relativi a concessioni dal valore inferiore ad € 500.000,00 debbano essere pubblicati in GURI. Le spese inerenti alle pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e bandi di gara (su GURI e quotidiani, vista la gratuità della GUUE e degli altri sistemi informatizzati) devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante da parte dell'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.*

- iv. l'attività di recupero ambientale che attraverso il conferimento oneroso della categoria “.....” di rifiuti autorizzati, consente alla stazione appaltante di trasferire integralmente al concessionario il rischio operativo ovvero la remunerazione dell'investimento e la copertura dei costi di esercizio è assicurata esclusivamente dai flussi finanziari attivi derivanti dalle tariffe di conferimento dei rifiuti autorizzati. Pertanto il concessionario, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non ha alcuna garanzia di remunerazione dell'investimento e copertura dei costi. Dunque assume il rischio operativo sia sul piano dell'offerta, quale impossibilità tecnica o giuridica a consentire il conferimento, sia sul lato della domanda, quale insufficienza di conferitori in cava.
- v. il concessionario assume altresì su di sé il rischio di costruzione. Pertanto esso è responsabile:
  - a. entro i termini di durata della concessione, della esecuzione a regola d'arte delle opere di recupero ambientale secondo le prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e soggette a controllo da parte dell'autorità al tempo competente;
  - b. entro i termini previsti dal cronoprogramma delle opere, della messa in sicurezza della frana;
  - c. entro i termini di durata del cronoprogramma delle opere, della esecuzione a regola d'arte della viabilità carraia e pedonale fino al manto d'usura compreso;
  - d. del mantenimento delle condizioni di integrità ed accessibilità della viabilità durante ed al termine della concessione senza soluzione di continuità, salvo le chiusure e gli interventi necessari ed autorizzati dal concedente di chiusura della strada medesima per l'esecuzione dei lavori, stante la natura di strada comunale di accesso ad una località con presenza di residenze ed attività agricole;
- vi. il concessionario assume su di sé il rischio correlato all'ottenimento delle autorizzazioni di recupero ambientale e ogni altra prevista dalla legge per l'esercizio delle attività svolte;
- vii. Il concessionario assume infine il rischio di disponibilità, inteso come capacità organizzativa, tecnica, finanziaria, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume, sia per standard di qualità previsti, sia per tempistiche di esecuzione.

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, senza l'assistenza di testimoni e da me identificate, liberamente convengono e stipulano quanto segue:

## **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

**Art.1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI** Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nel Capitolato speciale, prevalgono quelle del presente contratto.

**Art.2 DEFINIZIONI.** Ai fini del presente contratto di concessione si intendono:

- 1. Per opere e servizi d'interesse pubblico:
  - a. i lavori ed i servizi necessari al recupero ambientale dell'ex cava secondo il progetto autorizzato ed approvato dalla concedente e dalle autorità competenti;

- b. i lavori di messa in sicurezza e ripristino a regola d'arte del versante del monte al fine di far cessare i fenomeni franosi di cui è interessato;
- c. i lavori di rifacimento a regola d'arte della strada di arroccamento alla Località Romnei fino al manto d'usura compreso;
- d. i servizi di manutenzione atti ad assicurare il transito di mezzi sulla strada di arroccamento alla località Romnei senza soluzione di continuità durante la concessione e atti ad assicurare l'integrità, compreso il manto d'usura, al termine della concessione

2. per il concessionario:

- a. la concessione ha per oggetto la gestione dei servizi di conferimento del materiale oggetto di autorizzazione;
- b. la remunerazione del servizio si intende esclusivamente il complesso dei corrispettivi che sono percepiti a titolo di tariffa di conferimento dagli utenti nella misura determinata dalle autorità competenti secondo i volumi che il mercato determina;
- c. nell'ambito del rischio operativo assunto dal concessionario sul lato della domanda, per condizioni operative normali, sotto il profilo del mercato, si intendono quelle che assicurino agli operatori economici, potenziali utenti del servizio, di scegliere liberamente ed autonomamente con chi intrattenere rapporti economici, di modo che sul lato della domanda il concessionario è esposto alla possibilità di non conseguire volumi di conferimento adeguati a generare flussi finanziari attivi utili alla copertura dei costi ed alla remunerazione dell'investimento;
- d. nell'ambito del rischio operativo assunto dal concessionario sul lato dell'offerta, per condizioni operative normali, sotto il profilo delle condizioni tecniche ed ambientali, si intendono quelle che il concessionario ha rappresentato in sede di progettazione o avrebbe dovuto rappresentare applicando la diligenza professionale richiesta in sede di analisi. Pertanto gli eventi imprevedibili tali da incidere sulla possibilità ovvero sulle tempistiche ovvero sui costi previsti per avviare il servizio remunerativo per il concessionario, , sotto il profilo geologico e tecnico esecutivo, sono tali esclusivamente se non scientificamente conoscibili in sede di progettazione.
- e. Nell'ambito del rischio di disponibilità, il concessionario è obbligato a realizzare i lavori ed i servizi d'interesse pubblico secondo il cronoprogramma e con i livelli di qualità dedotti nel presente contratto e nei suoi allegati là dove non intervengano fatti impreveduti ed imprevedibili, ovvero ad eseguire le modifiche progettuali ed esecutive non preventivate per cause non imprevedibili o impreviste, tali da assicurare la realizzazione dei servizi e lavori d'interesse pubblico dedotti nel presente contratto.
- f. Nell'ambito del rischio di costruzione, il concessionario è obbligato a sostenere a propria cura e spese le eventuali modifiche progettuali ed esecutive relative a lavori là dove dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione della concessione.

3. Cronoprogramma nella esecuzione dei lavori e servizi d'interesse pubblico: esso costituisce il documento che fissa i tempi di avvio e conclusione dei servizi e dei lavori previsti nell'ambito del rapporto di concessione a cui il concessionario a dare puntuale esecuzione;

4. Per progetto di recupero ambientale si intendono il complesso degli elaborati tecnici e documentali, compreso il cronoprogramma esecutivo e del piano economico finanziario, comprensivo di tutti i lavori ed i servizi d'interesse pubblico oggetto della presente concessione;

5. L'istanza di autorizzazione ed approvazione del progetto di recupero ambientale è improcedibile qualora in esso siano carenti o difformi rispetto alle clausole del presente contratto, gli elaborati tecnici pertinenti a tutti i lavori e servizi d'interesse pubblico compreso il cronoprogramma.

6. Per comunicazioni nell'ambito del presente rapporto si intende la corrispondenza tra concedente e concessionario attraverso posta elettronica certificata, in prosieguo p.e.c. .

**Art.3. CONDIZIONI GENERALI** Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

- i. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- ii. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
- iii. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario; non è pendente, né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo od arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- iv. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

Non è ammessa la cessione del Contratto.

**Art.4 OGGETTO** Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione definitiva, esecutiva, della realizzazione e della gestione di "messa in sicurezza della strada di arroccamento alla Località Romnei mediante recupero ambientale della ex Cava Pozzoli". Il valore della Concessione è pari a euro \_\_\_\_\_ [euro \_\_\_\_\_].

In ragione della realizzazione delle opere d'interesse pubblico, il Comune di Casnigo dà in concessione all'operatore economico \_\_\_\_\_ il servizio di gestione dell'ex Cava Pozzoli consistente nell'organizzazione e gestione dell'attività di conferimento presso il suddetto sito di materiali autorizzati dalle autorità competenti per realizzare il recupero ambientale della stessa cava, la messa in sicurezza del versante interessato da fenomeni franosi, il rifacimento a regola d'arte della strada di arrocco alla località Romei fino al manto d'usura, assicurando il transito pedonale e veicolare presso e dalla suddetta località, senza soluzione di continuità, salvo autorizzazione del concedente per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica. Al fine di consentire l'esercizio della concessione, il Comune di Casnigo dà altresì in concessione d'uso al medesimo operatore economico \_\_\_\_\_ le aree catastalmente censite come segue: fg. \_\_\_ mappale n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ etc. La Concessione patrimoniale delle aree interessate dai lavori e dai servizi d'interesse pubblico hanno durata pari a quella della concessione del servizio come prevista dal successivo art. 5.

In particolare, formano oggetto del Contratto i documenti progettuali prodotti in sede di procedura di individuazione del contraente ed allegati al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario è obbligato ad eseguire ogni attività di analisi, indagine e previsione geologica, ambientale, scientifica e tecnica, connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione del servizio di gestione dell'ex Cava ed alla realizzazione delle opere e servizi d'interesse pubblico.

Il concessionario assume altresì l'obbligo di predisporre il Progetto Definitivo ed Esecutivo della "messa in sicurezza della strada di arroccamento alla Località Romnei mediante recupero ambientale della ex Cava Pozzuoli" che dovranno riguardare i lavori ed i servizi di interesse pubblico.

Il concessionario è obbligato a rispettare in sede di predisposizione del cronoprogramma definitivo ed esecutivo per la esecuzione della gestione e dei servizi e lavori d'interesse pubblico, nel rispetto della forchetta temporale dedotta di seguito esposto:

- a. Entro i termini di durata della concessione, della esecuzione a regola d'arte delle opere di recupero ambientale secondo le prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e soggette a controllo da parte dell'autorità al tempo competente;
- b. Tra 24 (ventiquattro) mesi ed i 36 (trentasei) mesi dall'inizio della concessione, dovrà essere certificata la messa in sicurezza della frana;
- c. Entro i 24 (ventiquattro) mesi dall'inizio della concessione, dovrà essere completata la esecuzione a regola d'arte delle opere di rifacimento della strada di arrocco alla località Romei per uso carraio e pedonale;
- d. Entro i 36 (trentasei) mesi dall'inizio della concessione dovrà essere eseguito il manto d'usura della strada di arrocco alla località Romei;
- e. 12 (dodici) mesi prima del termine della concessione dovrà essere eseguito il rifacimento del manto d'usura della strada di arrocco alla località Romei;

f. Per tutta la durata della concessione, mantenimento delle condizioni di integrità ed accessibilità della viabilità, strada di arrocco alla località Romei, durante ed al termine della concessione senza soluzione di continuità, salvo le chiusure e gli interventi necessari ed autorizzati dal concedente di chiusura della strada medesima per l'esecuzione dei lavori ovvero per motivi di sicurezza pubblica, stante la natura di strada comunale di accesso ad una località con presenza di residenze ed attività agricole;

g. La gestione dell'opera e l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della concessione;

h. Tutti i servizi ed i lavori devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto, del capitolato, dei progetti definitivi ed esecutivi approvati dal concedente, delle autorizzazioni conseguite, nel rispetto della forchetta temporale prescritta dal presente contratto.

Il rispetto del puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario sia sotto il profilo dei tempi e della qualità dei servizi e lavori, sono oggetto di collaudi intermedi a cura del concedente con oneri a carico del concessionario, nei termini e modalità prescritte dal presente contratto.

L'importo dei lavori relativo alle opere d'interesse pubblico come individuate dal presente contratto, è fisso ed invariabile, salvo quanto disposto dagli artt.15 e ss..

La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario garantisce e solleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno;

Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

Il Concessionario è unico responsabile il conseguimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o qualsiasi altro atto abilitativo necessario alla realizzazione dell'opera ed all'esercizio dell'attività in essa esercitata.

Il Concessionario è altresì unico responsabile sul piano civile nei confronti di terzi, penale ed amministrativo nell'esercizio della concessione in tutte le sue fasi comprensive della progettazione, autorizzazione, realizzazione ed esercizio dell'opera ed in ogni tempo là dove dovessero emergere fatti vizi occulti o pretese di terzi, manleva espressamente il Comune da qualsivoglia responsabilità in ogni tempo.

Il Concessionario è responsabile sia sul piano amministrativo sia sul piano penale in via esclusiva, anche ai sensi della legge n.231/2000, circa il rispetto della qualità, quantità e modalità dei rifiuti conferiti nell'ambito del progetto di recupero ambientale e dei lavori ad esso connessi.

**Art.5. DURATA E DECORRENZA DEI TERMINI.** La concessione del servizio e delle aree, come individuate dal presente contratto, ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione al recupero ambientale.

Come prescritto dal presente contratto si riassumono i seguenti termini di adempimento degli obblighi incombenti sul concessionario:

- i. Dall'aggiudicazione entro tre mesi dovranno essere prodotti dal concessionario gli elaborati progettuali esecutivi dei lavori e dei servizi oggetto della concessione;
- ii. Dall'aggiudicazione entro dodici mesi devono essere conseguite le autorizzazioni all'esercizio dei servizi ed all'esecuzione dei lavori previsti dal presente contratto;
- iii. Entro trenta giorni dalla consegna del progetto Definitivo ed Esecutivo di recupero ambientale, come definito dal presente contratto, redatto a cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità dal concessionario, avviare il procedimento di approvazione ed autorizzazione;
- iv. Entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione il concedente consegna al concessionario le aree oggetto della concessione, redigendo processo verbale in contraddittorio.
- v. Dalla data di consegna delle aree viene trasferita in capo al concessionario la responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose e persone prodotti sulle aree oggetto di concessione, divenendo il concessionario unico ed esclusivo responsabile delle stesse nell'adottare le misure di sicurezza necessarie a conciliare i servizi ed i lavori d'obbligo con la fruizione, senza soluzione di continuità, della strada di arrocco alla località Romei.
- vi. Entro trenta giorni dall'esecuzione di ciascun lavoro d'interesse pubblico, il concessionario ne dà comunicazione al concedente affinché intraprenda le attività di collaudo previste. Alla comunicazione saranno allegati i dettagli tecnici ed esecutivi dei lavori eseguiti.
- vii. Entro quindici giorni dalla richiesta del concedente il concessionario deve fornire le informazioni richieste in modo completo e dettagliato. Entro il medesimo termine deve garantire al concedente l'accesso, anche ispettivo, presso l'area oggetto della concessione.

I termini previsti dal presente articolo sono ritenuti essenziali. Il non puntuale rispetto degli stessi determina responsabilità contrattuale da regolarsi con l'applicazione di penali in capo al concessionario.

## **SEZIONE II**

### **DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE**

**Art.6. AUTORIZZAZIONI** Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera di recupero ambientale, di messa in sicurezza della frana e di rifacimento della strada di arrocco alla località Romei.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento od il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo ed azione ai fini dell'ottenimento stessa.

In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concessionario. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

L'autorizzazione per i lavori ed i servizi dedotti dal presente contratto dovrà essere conseguita entro 12 (dodici) mesi dalla firma del presente contratto.

**Art.7. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE** Compete al Concedente:

1. Garantire il concessionario la piena disponibilità delle aree oggetto della concessione, assicurando il proprio intervento avverso pretese, interessi e diritti vantati da terzi; Mettere a disposizione del Concessionario le aree oggetto della concessione. Della consegna viene redatto processo verbale in contraddittorio;
2. Porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire al conseguimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei servizi e dei lavori oggetto di concessione;
3. Approvare il Progetto di recupero ambientale, come innanzi definito, conforme alle prescrizioni del presente contratto, presentato dal Concessionario entro i termini previsti, salvo l'improcedibilità della domanda come innanzi definita. Il Concedente è obbligato ad avviare il procedimento di approvazione ed autorizzazione entro trenta giorni dalla sua presentazione a mezzo p.e.c..
4. Nel caso in cui il Concedente in nome proprio, ovvero per conto delle autorità competenti, richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine di trenta giorni, decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato.
5. Approvare le eventuali Varianti al Progetto di recupero ambientale come definito dal presente contratto, e dunque anche con riferimento ad una delle sue componenti;
6. nominare il Responsabile del Procedimento, l'Organismo di Collaudo;
7. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
8. vigilare sulla corretta gestione dell'attività oggetto dell'esercizio della Concessione da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla natura della Concessione;

Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- i. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti nell'esecuzione dell'intervento di bonifica ambientale oggetto del presente contratto.
- ii. ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;

- iii. ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- iv. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.

**Art.8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO.** Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente e quelli previsti dagli articoli che precedono, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.

Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere e di porre in essere in ogni fase della concessione, le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione.

Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione e l'Esecuzione della concessione, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi; aver verificato e ritenere le particelle catastali oggetto della Concessione e congrue e coerenti con gli obblighi di esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario dichiara altresì di avere conoscenza delle condizioni geologiche e geofisiche dell'area oggetto della concessione e pertanto nulla potrà eccepire o pretendere in merito a circostanze conoscibili al momento della sottoscrizione del presente contratto, che possano determinare all'inizio o nel corso della concessione un aumento dei costi necessari all'esecuzione dei lavori e dei servizi d'interesse pubblico.

Il Concessionario dichiara altresì che il p.e.f. prodotto contiene la rappresentazione temporale dei flussi finanziari generati nell'esercizio della concessione e che le risorse ivi rappresentate sono sufficienti ed adeguate sia in termini di volumi sia sotto il profilo temporale ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- i. Mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni necessarie all'esercizio del servizio ed all'esecuzione dei lavori al fine di rispettare il puntuale adempimento degli obblighi sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.
- ii. A reperire le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la puntuale e corretta esecuzione degli obblighi dedotti nel presente contratto. Eventuali situazioni di carenza di risorse finanziarie non costituiscono valido motivo per ritardare o modificare i servizi ed i lavori d'interesse pubblico previsti dal presente contratto sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.
- iii. A realizzare i servizi ed i lavori d'interesse pubblico in conformità al Progetto Definitivo ed Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma allegato e coerentemente con il presente contratto, ultimando tutti i lavori nei tempi iniziali, finali ed intermedi ivi previsti.

- iv. A mantenere l'Opera ed esercitare l'attività oggetto dell'esercizio della concessione in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance ed altresì nelle autorizzazioni rilasciate, nel rispetto della disciplina al tempo vigente circa le modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei materiali oggetto di conferimento, dei livelli qualitativi dei materiali stessi come definiti negli atti autorizzativi rilasciati;
- v. A prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto.
- vi. A prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- vii. A collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- viii. A consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- ix. A effettuare semestralmente il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio ed a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente;

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

Il Concessionario si impegna altresì ad:

- i. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario ed accessibile dal Concedente in tempo reale;
- ii. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- iii. fornire al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
- iv. partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
- v. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
  - o ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'esercizio della concessione, sia l'indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
  - o la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
  - o la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancanza di capacità finanziarie idonee a limitare l'operatività del Concessionario;

- le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 4, lettera e).

**Art.9. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.** Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- i. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- ii. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;
- iii. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- iv. di qualunque danno causato a persone ed a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.
- v. Del rispetto di tutte le norme in ogni tempo vigenti in materia di trasporto e conferimento del materiale autorizzato ai fini del ripristino ambientale oggetto del presente contratto, sollevando da qualsivoglia responsabilità il comune concedente da eventuali violazioni alle autorizzazioni conseguite o alle norme a presidio della corretta gestione dei rifiuti.

**Art.10 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- i. ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i] \_\_\_\_\_, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- ii. a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- iii. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- iv. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie \_\_\_\_\_.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 34 del Contratto.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- i. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ii. a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- iii. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, ed in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

**Art.11. FORZA MAGGIORE** Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto od in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

- c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d. incidenti aerei;
- e. epidemie e contagi;
- f. eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solotemporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere ed i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano gli artt. 16 e 20. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura ex art. 22 e ss..

Allo stesso modo rimane a carico del Concessionario il rischio correlato al rischio finanziario in caso di impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore ovvero di ritardo nell'esercizio della concessione dovuto a causa di forza maggiore. Pertanto nulla potrà essere richiesto al Concedente per i maggiori costi o dal mancato recupero dei costi finanziari derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di finanziamento.

### **SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**

**Art.12. ESECUZIONE DEI LAVORI** L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto ed in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
- b. i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
- c. per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del [.....%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice ovvero la disciplina al tempo vigente.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

**Art.13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.** Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento ed i relativi uffici di supporto.

In particolare il Concedente nominerà professionisti abilitati alla verifica costante dell'esecuzione delle opere e, in ragione delle fasi intermedie e finali richiamate al precedente art.5, nominerà un collaudatore a spese del concessionario.

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Collaudatore, l'esecuzione delle prestazioni incluse nella concessione. Essi avranno facoltà di richiedere in ogni momento al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione documenti ed informazioni utili circa la corretta, regolare e tempestiva esecuzione dei lavori, con funzioni ispettive e di verifica.

Il Concessionario nomina autonomamente nell'ambito della concessione il Direttore Lavori ed il Direttore dell'esecuzione della Concessione. Ad essi competono le responsabilità circa l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori sono nominati dal Concessionario a propria cura e spese. Essi esercitano le funzioni ed i compiti di coordinamento, direzione e controllotecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice.

**Art.14. COLLAUDI INTERMEDI E FINALI.** Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

Il Collaudo è effettuato nel rispetto del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice e del DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X, in quanto applicabile. Circa il collaudo degli del recupero ambientale e della messa in sicurezza della frana si applica la disciplina nazionale e regionale al tempo vigente.

Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni ed il personale eventualmente occorrenti.

Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale. Ogni fase della concessione declinata all'art.5 del presente contratto è oggetto di un collaudo in corso d'opera.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

**Art.15. MODIFICHE DEL CONTRATTO** Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- i. modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al Bando di Gara;

- ii. lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- iii. modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando la diligenza professionale richiesta ed inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- iv. sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- v. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- vi. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
- vii. I lavori ed i servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quale quello della Camera di Commercio industria ed artigianato.

Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al \_\_\_\_\_ %.

In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della [media] dei preventivi.

La rideterminazione dei costi di esecuzione potrà influire sull'equilibrio del Piano economico finanziario nei limiti prescritti dal presente contratto. In particolare Tutto quanto innanzi determinato deve essere rifuso nell'ambito di una revisione del Piano economico finanziario al fine di determinare le condizioni di riequilibrio del concessionario assumendo quale unica remunerazione conseguibile quella derivante dall'esercizio della concessione. Nessun concorso finanziario del Comune Concedente è ammesso.

Le parti concordano che in caso di rinegoziazione potrà essere convenuto unicamente un prolungamento della concessione subordinatamente al conseguimento dell'autorizzazione al conferimento di maggiori volumi per le finalità di recupero ambientale.

I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario ed approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- i. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- ii. intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

- iii. rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- iv. difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale, salvo tali circostanze potevano essere conosciute dal concessionario usando la diligenza professionale adeguata alla natura dei lavori in fase di progettazione. In tal caso il concessionario non potrà richiedere la rinegoziazione del piano economico finanziario ovvero un prolungamento della durata della concessione;
- v. manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- vi. modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- vii. prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di *Value Testing* di cui al comma 4.

Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente ed approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori od Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Le modifiche di cui al presente articolo ove non determinino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata nel presente contratto; ove determinino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere una revisione del piano economico finanziario ed un allungamento della durata della concessione. È in ogni caso escluso che il Concedente concorra con proprie risorse al riequilibrio economico finanziario della concessione.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

**Art.16. SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CONCESSIONE.** La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause, che hanno comportato l'interruzione dei lavori ed alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

- (a) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas od acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- (b) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- (c) ritrovamenti archeologici;
- (d) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all'integrità fisica ed alla sicurezza;
- (e) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità ed urgenza. In ogni caso ricorrono in capo al concessionario gli obblighi informativi nei confronti del concedente prescritti dal presente contratto.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione ed ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura prevista dal presente contratto.

Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 7 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi e dei lavori in concessione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al RUP entro e non oltre 7 giorni dalla data di redazione.

Il RUP ha facoltà di verificare, anche con accessi ispettivi ed avvalendosi dei professionisti incaricati del collaudo e delle verifiche intermedie e finali, circa la ricorrenza delle oggettive ragioni di sospensione.

Qualora a seguito delle ispezioni sia accertata l'infondatezza delle ragioni tecniche per la sospensione, il RUP contesta al concessionario ed al direttore lavori la sospensione anche avvalendosi delle relazioni svolte dall'ufficio di supporto, fissando un termine non inferiore a quindici giorni per la ripresa dell'attività, decorso inutilmente il quale saranno applicate le penali previste dal presente contratto.

**Art.17. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DICOSTRUZIONE.** Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione, di Esecuzione dei servizi e dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine intermedio e finale previsto dal precedente articolo 5, come specificato in sede di cronoprogramma nel rispetto dell'arco temporale ivi prescritto, si applica una penale corrispondente allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore complessivo dell'operazione economico finanziaria dedotta nel bussines plan allegato ovvero quello medio tempore aggiornato, al netto dell'IVA. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo .... Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10% (dieci per cento), da computare in ragione del valore complessivo dell'operazione economico finanziaria dedotta nel bussines plan, il Concedente può esercitare la facoltà previste dal presente contratto. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

#### **SEZIONE IV – GESTIONE**

**Art.18. FASE DI GESTIONE** L'oggetto del presente contratto di gestione consiste nell'attività (di seguito anche servizi) di recupero ambientale dell'area di Cava attraverso il conferimento di materiale qualificato come "rifiuto" nei limiti delle qualitativi e quantitativi delle autorizzazioni concesse. Nell'ambito della gestione è compreso il progressivo intervento di consolidamento del versante di Cava e messa in sicurezza della frana. Deve essere altresì garantito, senza soluzione di continuità il transito pedonale e carraio, salvo durante i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento del versante.

Circa l'interruzione della viabilità carraia e pedonale, sarà obbligo del Concessionario dedicare una specifica disciplina nel progetto esecutivo atta a cristallizzare i tempi e gli obblighi di riapertura della stessa. Tale disciplina dovrà essere espressamente approvata dalla Concedente in quanto rispondente ad un essenziale interesse pubblico tenuto conto delle attività economiche e dell'accesso alle residenze a monte dell'area di cava.

La gestione dei Servizi ha inizio a seguito del rilascio delle autorizzazioni di recupero ambientale.

Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente dell'accurata erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto.

La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati tenuto conto della disciplina al tempo vigente in tema di trasporto, gestione e conferimento di rifiuti;
- b. i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione e della disciplina regionale e nazionale in tema di gestione rifiuti per la categoria autorizzata;
- c. i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

**Art.19. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI** Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".

Sono Servizi di Disponibilità dell'Opera:

- a. il servizio di manutenzione delle Opere consistenti nei percorsi pedonali e carrabili di transito a monte ed a valle dell'area di recupero ambientale, in modo da assicurarne la fruibilità durante la concessione senza soluzione di continuità, salvo le interruzioni programmate sia in fase di progettazione esecutiva sia in fase di esecuzione, debitamente comunicate ed approvate dal concedente e rese note agli utenti a cura e spese del concessionario con adeguato anticipo.
- b. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità ed i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".

Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:

- c. Nel corso dell'esecuzione della concessione, il Concessionario deve assicurare standards di pulizia delle aree di transito pedonale e carrabile al fine di consentire il transito pedonale e carrabile in condizioni di sicurezza, salubrità e decoro. Tali standards qualitativi saranno espressamente disciplinati nel progetto esecutivo ed in fase di esecuzione ed approvati dal concedente.
- d. Il concessionario, ove necessario, è obbligato ad assicurare gli interventi necessari ad impedire l'immissione di polveri dall'area oggetto di concessione attraverso sistemi e tecniche dallo stesso individuate. Tali interventi devono avvenire con regolarità al fine di non interferire con le attività circostanti.

Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, ed ad eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti, che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.

Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto dal presente contratto.

**Art.20. SOSPENSIONE DEI SERVIZI.** La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura dei Servizi può essere sospesa al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- a. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- c. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- d. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- e. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera e), per ragioni di sicurezza, necessità ed urgenza.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui innanzi, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto od in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i, nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

Direttore dell'Esecuzione del Concessionario, sentito il Rup, può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni, che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione provvede a trasmettere il verbale a mezzo posta certificata al Rup entro e non oltre 3 giorni dalla data di redazione. Il Rup ha le facoltà ispettive e dispositive circa la prosecuzione dell'esecuzione della concessione previste dal presente contratto.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 17, comma 6, in quanto compatibili.

**Art.21. CORRISPETTIVI.** La remunerazione del concessionario consiste nei flussi finanziari attivi correlati alle tariffe di conferimento della categoria di rifiuti autorizzata per il recupero ambientale della cava.

Pertanto il Concessionario ha diritto unicamente allo sfruttamento dell'opera consistente nel conferimento di materiali "rifiuto" nei limiti delle autorizzazioni conseguite. Pertanto ogni costo dedotto nel bussines plan, consistenti nella realizzazione delle opere d'interesse pubblico, nella loro manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso dell'esecuzione della concessione, le opere di pulizia e gli obblighi comunicativi, le garanzie assicurative prestate, trovano la loro copertura nei flussi finanziari attivi correlati all'esercizio dell'attività di recupero ambientale attraverso il conferimento di materiale rifiuto nei limiti delle autorizzazioni conseguite. In ogni tempo della durata della concessione nulla potrà essere richiesto al Concedente ai fini dell'eventuale riequilibrio economico finanziario della concessione, salvo il prolungamento della stessa nei limiti di legge. Allo stesso modo non potrà conseguirsi un riequilibrio del piano economico finanziario attraverso l'autorizzazione di rifiuti diversi da quelli inizialmente ammessi in sede di procedura di affidamento della concessione, anche là dove dovesse intervenire una diversa classificazione dei materiali in base alla disciplina nazionale.

#### **SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

**Art.22 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO** I presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario, che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario, contemplano il trasferimento in capo al concessionario dei rischi prescritti nel presente contratto.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria.

**Art.23. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO** Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario.

Siconsiderano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causanon imputabile al Concessionario;
- c. i casi di sospensione di cui all'articolo 16 e 20 non imputabili al concessionario, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Gestione;
- d. le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 11, comma 3;

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

- c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'indicatore assunto convenzionalmente come riferimento e costituito dell'utile indicato del 4,68% entro una forchetta di oscillazione del -50% rispetto al target individuato al termine della durata della concessione.

La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Le parti concordano nell'escludere che il conseguimento del riequilibrio possa essere conseguito attraverso l'intervento finanziario del Concedente ovvero attraverso una riduzione quantitativa o qualitativa dei lavori o dei servizi d'interesse pubblico come definiti dal presente contratto.

Le parti altresì convengono che lo strumento di riequilibrio potrà consistere in una revisione della durata della concessione entro i termini legali previa autorizzazione dell'organo comunale competente.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, la questione è rimessa all'Autorità Giudiziaria ovvero si procede allo scioglimento consensuale del rapporto con diritto al ristoro delle sole opere funzionali realizzate dal concessionario e non ammortizzate secondo il piano economico finanziario allegato al presente contratto.

#### **SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI**

**Art.24. CAUZIONI** A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, sia nella fase intermedia, sia nella fase finale, sia con riferimento all'obbligo di assicurare l'accesso alla viabilità pedonale e carrai senza soluzione di continuità, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, sia con riferimento agli conferimenti di materiali non autorizzati, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da \_\_\_\_\_, è pari al 10% dell'importo totale dell'operazione economica risultante dal business plan ovvero pari ad €.  
.....

Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Al termine della concessione, il Concessionario presterà una polizza a garanzia della corretta esecuzione del recupero ambientale e delle connesse opere d'interesse pubblico.

Tale polizza dovrà avere una durata di anni 5 con decorrenza dal collaudo finale e sarà pari al 10% del valore finale della concessione corrispondente al volume complessivo dei flussi di cassa attivi registrati nel corso della concessione in ragione delle tariffe di conferimento in ogni tempo vigenti ed ai volumi conferiti.

**Art.25. POLIZZE ASSICURATIVE** Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

- a. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a \_\_\_\_\_ [*importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza*];
- b. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a \_\_\_\_\_ [*indicare importo pari al 10% del BP*];
- c. di danni conseguenti al conferimento di materiale non autorizzato oltre a tutte spese tecniche e di esecuzione di interventi di bonifica o rimozione dei materiali fino al loro smaltimento;

La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna della concessione e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La garanzia di cui alla lett. c) decorre dalla consegna delle aree su cui viene esercitata la concessione ai sensi dell'art.5, comma 2, lett. iv).

Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro \_\_\_\_\_.

La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro \_\_\_\_\_ per sinistro ed euro \_\_\_\_\_ per persona e per danni a cose e persone, per tutta la durata della Concessione.

La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
- b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- i. almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la Consegna delle aree su cui viene esercitata la concessione, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- ii. entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio.

Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi.

Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 33 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato. In tal caso alcun indennizzo sarà dovuto al Concessionario.

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

## **SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE**

**Art.26. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.** Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e, decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 30 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita.

La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- (a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione e gestione;
- (b) gravi vizi o difformità delle opere d'interesse pubblico tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle stesse e/o l'erogazione dei Servizi. Tali vizi potranno essere accertati dal Concedente nell'ambito delle funzioni di vigilanza ovvero di collaudo intermedio;
- (c) gravi vizi o difformità degli interventi di recupero ambientale o di messa in sicurezza della frana rispetto al progetto;
- (d) gravi vizi o difformità delle opere d'interesse pubblico rispetto al progetto;
- (e) perimento totale o parziale delle opere d'interesse pubblico ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione;
- (f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative;
- (g) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- (h) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro e contributive;
- (i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 8;

- (j) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- (k) rilevata grave incapacità od impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
- (l) superamento dei termini di esecuzione delle opere di interesse pubblico specificati dal cronoprogramma allegato oltre i termini iniziali, finali ed intermedi previsti all'art.5 del presente contratto;

In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

- i. qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
  - a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e realizzare le opere d'interesse pubblico come definite dal presente contratto, conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
  - b. tutti i costi necessari affinché le opere d'interesse pubblico siano realizzate/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
  - c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
- ii. qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
  - a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle opere d'interesse pubblico, compresi eventuali interventi di bonifica ambientale conseguenti all'accertato conferimento di materiale non autorizzato;
  - b. tutti i costi necessari affinché le opere d'interesse pubblico siano ripristinate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
  - c. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - d. le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro dieci giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Qualora il concessionario sia convocato per redigere in contraddittorio il suddetto verbale ed ometta di essere presente e/o firmare il verbale medesimo, il concedente procede senza indugio con l'ausilio del collaudatore alla sua redazione nei successivi 7 giorni.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento secondo le seguenti le priorità delle classi di credito ai sensi del codice civile.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora le opere d'interesse pubblico abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l'inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.

**Art.27. RECESSO DAL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** Il Concedente ha il diritto e l'obbligo di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- (a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- (b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- (c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- (d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

**Art.28. DECADENZA DALLA CONCESSIONE.** Costituisce causa di decadenza dalla concessione l' accertata violazione delle autorizzazioni relative all'intervento di recupero ambientale con riferimento al conferimento di materiale non ammesso. In tal caso il Concedente provvede ad adottare il provvedimento unilaterale di decadenza sulla base del verbale delle autorità competenti da cui emerge il conferimento di materiale non autorizzato. La decadenza produce effetto dal giorno successivo alla notifica a mezzo p.e.c. del provvedimento suddetto. In tal caso, fatta salva la responsabilità amministrativa e penale del concessionario, nessun indennizzo o ristoro sarà dovuto allo stesso a qualsivoglia titolo. Le garanzie fideiussorie prestate dal concessionario, coprono le spese che il concedente dovrà sostenere tutte le spese, anche tecniche, per la bonifica se prescritta ovvero la rimozione, trasporto e smaltimento del materiale non autorizzato.

**Art.29. REVOCA DELLA CONCESSIONE** La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato alla p.e.c. del Concessionario. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-*bis*, del Codice.

**Art.30. RECESSO** Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 23, la Parte interessata recede dal Contratto.

In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro dieci giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

(a) il valore delle opere d'interesse pubblico realizzate conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo; ovvero, nel caso in cui le opere d'interesse pubblico non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

(b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro trenta giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

In caso di recesso il Concessionario, se richiesto dal Concedente entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, è obbligato alla prosecuzione della concessione alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo concessionario. Decorso sei mesi dalla comunicazione del concedente, il concessionario è liberato dall'obbligo. Durante il periodo di prosecuzione della concessione su richiesta del concedente, è sospeso il pagamento della regolazione finanziaria dei rapporti conseguente allo scioglimento del rapporto. Tali reciproci diritti ed obblighi saranno regolati al subentro del nuovo concessionario, salvo ciò non si perfezioni entro il termine di sei mesi indicato in narrativa.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

**Art.31. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO** Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto, gli eventuali Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

- i. il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- ii. il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente.
- iii. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto.

**Art.32. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO** In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere d'interesse pubblico e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

In caso di cessazione anticipata del Contratto, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

Il Documento denominato "*Handback*" definisce:

- a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1;
- b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2;
- c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

**Art.33. MONITORAGGIO** Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

**Art.34. COMUNICAZIONI** Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non si diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Concedente: [comune.casnigo.tecnico@cert.casnigo.it](mailto:comune.casnigo.tecnico@cert.casnigo.it);

per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*.

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

**Art.35. FORO COMPETENTE** Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre cause del presente contratto, la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.

#### **ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario;

Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione

Documento [7]: Piano Economico Finanziario

Documento [8]: Quadro economico

Documento [9]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [10]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo [•] del Contratto

Documento [11]: Handback